COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3222) . 536

PRESIDENTE 536, 537, 538

CESARONI 537

COCCO MARIA, *Relatore* 536, 537

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 536, 537, 538

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 537

SPINELLI 538

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3586) 539

PRESIDENTE 539

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 539

RAFFAELLI 539

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3565) 540

PRESIDENTE 540, 541

PAG.

CIRILLO 540

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 540

VESPIGNANI 540, 541

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Integrazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni (2847) 541

PRESIDENTE 541

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 541

SANZA, *Relatore* 541

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3225) . 542

PRESIDENTE 542

SGARLATA, *Relatore* 542

Votazione segreta:

PRESIDENTE 543

La seduta comincia alle 9,40.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 agosto 1974.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente, il relatore aveva preannunciato alcuni emendamenti. Do quindi la parola all'onorevole Cocco Maria per la puntualizzazione delle sue proposte di modifica.

COCCO MARIA, *Relatore*. Ritengo di avere già svolto le valutazioni essenziali alla comprensione e quindi all'approvazione del disegno di legge in esame. Desidero sottolineare il fatto che i colleghi dei vari gruppi hanno esplicitamente accolto le proposte di modifica da me preannunciate ed ora formalizzate in emendamenti depositati alla Presidenza.

Il problema al nostro esame, piuttosto complesso, consiste nella ricerca della copertura delle minori entrate per il quarto trimestre 1975, atteso che siamo tutti d'accordo nell'abrogare l'imposta di fabbricazione a partire dal 1° ottobre dell'anno in corso.

Per questo motivo, e poiché mi rendo conto che è difficile quantificare le minori entrate, (perché chi produce olio può anche differire la presentazione della partita da lavorare e quindi il versamento dell'imposta) chiedo al Governo se sia possibile accogliere la mia richiesta, anche se sono consapevole dei limiti della proposta di copertura, giacché attingere al fondo globale presuppone l'accertamento delle disponibilità. Vorrei anche sapere dal rappresentante del Governo se non sia il caso di far valere la mia proposta, una volta accolta, in sede di V Commissione bilancio nella quale il provvedimento dovrà essere riesaminato per sciogliere questo nodo. Faccio altresì rilevare che basterebbe che l'amministrazione finanziaria effettuasse determinati accertamenti ad un ritmo normale (come del resto credo che sarà obbligata a fare) per rendere più che sufficienti le risorse del fondo globale. Questo discorso non è rigidamente severo: è difficile quantificare la somma necessaria per la copertura, somma che, del resto, è oscillante e non è suscettibile di valutazioni aprioristiche attendibili.

Prego quindi il rappresentante del Governo di esprimere una valutazione tale da consentirci di sbloccare una situazione veramente complessa; rilevo, infine, che la soppressione dell'imposta di fabbricazione non costituisce, per i produttori di olio e di sostanze oleose, sotto il profilo economico, un alleggerimento considerevole in quanto sul mercato si è verificato un calo nella domanda, per cui lo sgravio dall'imposta compenserebbe solo in misura parziale i produttori per la prossima annata olearia.

Per queste ragioni, raccomando ai colleghi ed al rappresentante del Governo di compiere uno sforzo per trovare una soluzione che ci consenta di procedere all'abrogazione dell'imposta e di reperire i fondi necessari alla copertura delle minori entrate per l'ultimo trimestre dell'anno in corso.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6 (6.1);

Sopprimere l'articolo 7 (7. 1);

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« Al minore introito per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1975 si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio » (9. 1).

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1975 » (10. 1).

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La proposta di modifica dell'articolo 9 esige il parere della V Commissione bilancio: tuttavia, debbo rilevare che l'emendamento suggerito dal relatore sovverte il meccanismo di copertura predisposto dal disegno di legge in esame. Questo strumento, originariamente, provvedeva alla copertura dell'onere, inizialmente valutato in 8 miliardi e mezzo, con il ricor-

so al mercato finanziario e con il ricavo derivante da operazioni finanziarie che il ministro del tesoro era autorizzato a compiere mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino alla concorrenza, appunto, di 8 miliardi e mezzo. Debbo dire, perciò, che la proposta del relatore trova difficoltà ad essere accettata da parte del Governo, in quanto non esiste la possibilità materiale di una imputazione dell'onere totale al fondo globale; il bilancio 1975 è stato redatto con le note restrizioni, con il noto rigore: pertanto, non esiste, come ripeto, la possibilità materiale di imputazione, sia pure relativamente ad una somma abbastanza modesta, alle somme stanziate sui fondi globali, i quali contenendo invece le appostazioni per la quota interessi e la prima rata capitale fronteggiano adeguatamente l'originario meccanismo di copertura dell'onere mediante il ricorso al mercato finanziario.

Quindi, purtroppo, sono costretto qui ad esprimere le stesse riserve che dovrò esprimere in sede di Commissione bilancio.

COCCO MARIA, *Relatore*. Vorrei obiettare che si tratta di un disegno di legge che era già in discussione e che nel fondo globale a carico del Ministero del tesoro, che redige il bilancio di previsione della spesa, avrebbe dovuto figurare anche l'impegno di un aggiornamento degli oneri che ne conseguono. A me dispiace rilevare che in questo caso il fondo globale non sia stato aggiornato per gli oneri.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il fondo globale era adeguato, ripeto, rispetto all'originario meccanismo di copertura previsto dall'articolo 9. Secondo l'emendamento da lei presentato, invece, sembra che tutta la spesa sia imputata al fondo globale.

COCCO MARIA, *Relatore*. Operazioni finanziarie per finanziare minori introiti? Non mi sembra giusto, pur rendendomi conto delle difficoltà che sorgono nell'utilizzare quanto è previsto per gli interessi per sopperire al minore introito.

Mi auguro che sia il Governo sia la Commissione si trovino concordi sulle mie proposte al fine di sbloccare una situazione ormai difficile.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero precisare che la quantificazione dell'onere del provvedimento, tenuto conto degli emendamenti abrogativi e della decorrenza dal 1° ottobre 1975, è di circa 4 miliardi e mezzo di lire.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che a suo tempo, era stato predisposto da questa Commissione un emendamento che prevedeva il ricorso al mercato finanziario per circa diciassette miliardi. Ora, prendendo atto che la soppressione degli articoli 6, 7 e 8 elimina tutto il tema dei rimborsi, delle scorte esistenti, e che l'onere si limiterebbe a tre mesi di esercizio (ottobre, novembre, dicembre), propongo di ritornare alla vecchia formulazione, limitandola al fabbisogno trimestrale di quattro miliardi e mezzo, mantenendo il meccanismo di ricorso al mercato finanziario. Credo che questa possa avere una buona soluzione.

COCCO MARIA, *Relatore*. La soluzione suggerita dal Presidente è pregevole perché, avendo la V Commissione bilancio accettato la copertura per un onere quattro volte maggiore di quello che domandiamo di affrontare, certamente essa sarà più disposta ad accordarci una copertura per tre mesi.

PRESIDENTE. Ricordo che la V Commissione bilancio ci ha poi proposto di eliminare la copertura e di far decorrere il provvedimento dal 1° gennaio 1976.

CESARONI. In realtà, con gli emendamenti che abbiamo concordato, noi non solo semplifichiamo le procedure di applicazione della legge ma stabiliamo altresì un termine più ragionevole di decorrenza, in quanto il 31 dicembre (come era stato fissato in un primo momento) avrebbe comportato degli inconvenienti perché la raccolta delle olive e il pagamento dell'imposta di fabbricazione iniziano ai primi del mese di ottobre. In tal modo si sarebbe verificato uno slittamento artificioso della lavorazione con conseguenze molto gravi.

Ora, con gli emendamenti proposti noi alleggeriamo di molto l'onere il quale, se fosse rimasto così com'era, non sarebbe andato a beneficio né dei produttori né dei consumatori ma avrebbe provocato solo speculazioni commerciali.

Io credo che già nella prossima seduta si potrà discutere il provvedimento con queste nuove modifiche, al fine di appro-

varlo al più presto possibile, anche perché abbiamo degli obblighi comunitari da rispettare.

SPINELLI. Vorrei ancora una volta cogliere l'occasione per dire che i problemi riguardanti le imposte di fabbricazione non possono essere esaminati continuamente in maniera parziale, ma è necessario che il Ministero delle finanze ci metta nelle condizioni di affrontarli nel modo più ampio ed approfondito possibile per evitare il rischio di approvare provvedimenti contraddittori.

Mi paiono positive le modifiche proposte dal relatore ed a questo punto il ragionamento che dobbiamo fare è il seguente: il disegno di legge in esame comporta un determinato onere per le casse dello Stato, ma con le modifiche che ci accingiamo ad apportare l'onere si riduce notevolmente, a circa un terzo dell'onere originariamente previsto.

Concludo quindi raccomandando al Governo di favorire al massimo un rapido *iter* di questo disegno di legge.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho espresso parere contrario all'emendamento del relatore perché esso fa carico al fondo globale dell'onere complessivo che il disegno di legge prevede di coprire invece mediante operazioni finanziarie. Se invece la proposta del relatore viene modificata nel senso di caricare al fondo globale l'onere derivante dalle operazioni finanziarie, allora esprimerei parere favorevole anche in sede di Commissione bilancio, in quanto il meccanismo previsto dal Governo verrebbe mantenuto.

Desidero far presente al relatore che la sua proposta di evitare il ricorso al mercato finanziario può essere apprezzabile se riferita al caso singolo: ma il ricorso al mercato finanziario è previsto per un complesso di provvedimenti, non soltanto per quello in esame. Se l'onorevole Cocco considera i provvedimenti che si finanziano sul fondo globale sia per la parte in conto corrente che per quella in conto capitale, si renderà conto che vi sono alcuni progetti di legge che hanno un valore sociale superiore a quello del testo in esame.

PRESIDENTE. Non vi è dubbio, onorevole relatore, che sulla base della legge di contabilità generale dello Stato, nel predisporre lo stato di previsione si ha l'obbligo di definire la copertura dei finanziamenti in corso di formazione: il provvedimento in esame è stato approvato dal Senato ed è stato trasmesso alla Camera nell'agosto del 1974, in tempo per essere riesaminato. La copertura originariamente prevista era proprio quella relativa ai mutui, quindi non possiamo fare alcun rilievo al Governo: l'unica somma che doveva essere iscritta nel fondo globale era quella necessaria per la corresponsione degli interessi e per l'ammortamento della rata capitale. Potremmo discutere questo tipo di copertura, ma andremmo molto lontano in quanto il problema investe non solo questa materia, ma anche una serie di altri provvedimenti per cui si reperiscono fondi per sopperire alle minori entrate con il ricorso ad operazioni finanziarie. Pertanto, proporrei di formulare un emendamento (che potrebbe in sostanza identificarsi con quello già predisposto) tendente ad aggiornare i termini di copertura sostituendo la cifra di 17 miliardi e mezzo con l'altra di 4 miliardi e mezzo. Se i colleghi riterranno questo emendamento accettabile, esso sarà inviato alla V Commissione bilancio con l'indicazione dell'orientamento generale della Commissione secondo cui il provvedimento deve entrare in vigore con l'inizio della campagna olearia. Inoltre, in quella sede il sottosegretario esprimerà parere favorevole, sbloccando la situazione: alla ripresa dei lavori parlamentari, quindi, potremo procedere all'approvazione definitiva del disegno di legge.

L'emendamento all'articolo 9 che suggerisco è del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 4 miliardi e 500 milioni.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con

decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di dito avverrà con l'osservanza, escluse quelle fiscali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

I certificati speciali di credito, di cui al precedente comma, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fa fronte, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio » (9. 2).

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Propongo di inviare alla Commissione bilancio per un nuovo parere l'emendamento di cui ho dato lettura, unitamente agli emendamenti presentati dal relatore agli articoli 6, 7 e 10.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 marzo 1975.

Il relatore, onorevole Postal, è ammalato e mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna. Propongo, perciò, di rinviare la discussione ad altra seduta.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda una rapida definizione del provvedimento. È vero che questo provvedimento ha dato luogo ad una discussione piuttosto animata, ma è anche vero che i problemi sollevati (in particolare dall'onorevole Raffaelli), come quello del rapporto tra le diverse tariffe e l'incidenza fiscale, quello del calcolo delle tariffe forfettarie per i periodi di prevalenza e quello del rapporto tra i diversi consumatori di sola energia per illuminazione, sono esterni al provvedimento.

Certamente potrei essere più preciso in merito ai calcoli della incidenza fiscale sui consumi domestici, ma per quanto riguarda la politica tariffaria dell'ENEL e i rapporti tra quella politica e l'incidenza fiscale risalente a provvedimenti legislativi anteriori a quello in discussione, tutto rimane invariato. Questo provvedimento è secondo me puramente matematico e non innovativo e mantiene inalterata l'incidenza fiscale totale in presenza dell'unificazione delle tariffe.

Al punto in cui siamo giunti, tocca a lei, signor Presidente, stabilire che la discussione continui nei termini più ampi o che si limiti all'ambito del disegno di legge.

RAFFAELLI. Credo che non ci sia ancora la preparazione adeguata per affrontare questo tema. Dividiamo in due il problema: quello esterno al provvedimento e quello interno.

Noi abbiamo sollevato il problema esterno perché era necessario farlo dal momento che l'applicazione di una imposta non può essere indifferente alle tariffe su cui viene applicata. Ma veniamo al problema interno. Il provvedimento in discussione prevede una applicazione di imposta sulla base di un criterio non chiaro e che noi respingiamo. Noi abbiamo chiesto chiarimenti in merito al gettito di questa imposta, ma vana è stata la nostra richiesta. Per questo noi ci proponiamo di presentare emendamenti e siamo concordi con il Presidente di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, può rimanre stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato », già approvato dalla VI Commissione perbmanente del Senato nella seduta del 26 febbraio 1975.

Il disegno di legge, come è noto aggiunge due articoli (il 16-*bis* e il 16-*ter*) all'articolo 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che reca le norme per la contabilità generale dello Stato.

Vorrei ricordare che nella seduta precedente, in qualità di relatore, chiesi il rinvio della discussione perché, pur essendo favorevole in linea di massima al provvedimento nel testo pervenutoci dal Senato, avevo dei dubbi in merito all'aumento del 10 per cento per spese generali, secondo quanto previsto dal quarto capoverso dell'articolo 16-*bis*. Ora vorrei che da parte del Governo si desse un chiarimento in merito al problema.

CIRILLO. Secondo quanto è stato affermato nel corso della discussione al Senato questo 10 per cento coprirebbe a *forfait* le spese per la gestione del servizio e sostituirebbe percentuali che prima venivano applicate in modo diverso, dai diversi uffici. Quindi, si tratterebbe dell'unificazione di questi proventi prima percetti in maniera difforme: ora, invece, verrebbe introdotto, un criterio di uniformità con l'aumento del 10 per cento a carico di chi stipula contratti con l'Amministrazione dello Stato. Riterrei opportuno che, a questo riguardo, venissero forniti chiarimenti sulle precedenti modalità di pagamento di queste spese: vorrei sapere, cioè, se esisteva questo onere per il contraente ed in quale misura esso era percepito dalle varie amministrazioni. Mi sembra infatti di aver capito, dal resoconto della discussione presso il Senato, che l'entità di queste spese veniva stabilita in misura diversa dai vari uffici periferici e dalle varie amministrazioni: anche su questo aspetto sarebbe opportuno avere delucidazioni.

PRESIDENTE. Esiste anche un problema di legittimità dell'onere non riterrei opportuno quindi trattare il tema senza aver prima ascoltato i chiarimenti richiesti al rappresentante del Governo.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso dire che il provvedimento, tendente a sistemare tutta la vicenda, è stato sottoposto per il previo parere anche alla Corte dei conti che, nell'adunanza del 6 aprile 1974, con una serie di osservazioni, ha indicato alcune modifiche da apportare allo schema di disegno di legge, modifiche che furono completamente accolte, compresa quella relativa all'aumento del 10 per cento. Debbo confessare la mia ignoranza sulla questione specifica per cui sono stato interrogato: dovremmo però essere tranquillizzati dal fatto che la relazione della Corte dei conti, non muove obiezioni su questo punto. Non posso dire altro: se il Presidente della Commissione non ritiene urgente il provvedimento, il seguito della discussione potrebbe essere rinviato.

VESPIGNANI. La motivazione della norma è ottocentesca: essa si basa sul concetto che la perfezione contabile dell'amministrazione statale non deve consentire deroghe al pagamento degli oneri fiscali, e poiché lo Stato non può pagare oneri a se stesso, si finge di porre queste spese a carico dei contraenti, anche quando i contratti sono stipulati nell'interesse dello Stato, creando una partita di giro, perché i contraenti non potranno evitare di tener conto degli oneri nella proposta di contratto all'amministrazione dello Stato. Siamo pertanto di fronte ad una concezione ottocentesca dell'amministrazione, non rispondente più alle esigenze di chiarezza del bilancio statale, esigenze senza dubbio molto diverse – anche nella forma, oltre che nella sostanza – da quelle vigenti ai tempi in cui la legge di contabilità fu impostata. Siamo in presenza di un criterio generale quanto meno ridicolo, che non risolve il

problema: lo Stato, con questo procedimento, non realizza alcun risparmio in quanto i contraenti debbono tener conto non solo della spesa, ma anche dell'onere che deriva dalle modalità di pagamento dell'imposta.

PRESIDENTE. Non mi pare legittimo porre a carico dei privati spese generali della pubblica amministrazione: possiamo discutere eventualmente sulle modalità di pagamento delle spese di stipulazione dei contratti.

VESPIGNANI. Il contratto, nell'interesse della pubblica amministrazione, è stipulato da un funzionario con l'ufficiale pagante: quindi, tutte le spese che il contraente dovrebbe sostenere, se l'ufficiale non fosse funzionario della pubblica amministrazione, presso un notaio ad esempio, sono poste a suo carico mediante questa forma forfettaria.

PRESIDENTE. Potrebbe anche essere presa in considerazione l'eventualità di far pagare le spese effettive alla parte interessata (anche se questa disposizione si presterebbe ai rilievi dell'onorevole Vespignani): però, francamente, un aumento del 10 per cento mi sembra eccessivo.

Proporrei quindi di rinviare il seguito della discussione al fine di consentire al sottosegretario di mettere a disposizione della Commissione la documentazione relativa al parere della Corte dei conti e qualche altro dato esplicativo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni (2847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni ».

L'onorevole Sanza ha facoltà di svolgere la relazione.

SANZA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tende a facilitare l'emissione delle cartelle fondiarie, data la notevole espansione del credito fondiario negli ultimi anni. L'articolo 32 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, al secondo comma prevede le modalità della emissione, consistenti nel distacco da un registro a matrice nel quale sono indicati gli estremi del rogito notarile e del corrispondente mutuo. Il disegno di legge n. 2847 prevede possa adottarsi il sistema della redazione di un verbale di emissione, nel quale sia indicato il rogito, per semplificare l'operazione stessa. Dal confronto tra il testo in esame e l'articolo 32 del 1905, mi sembra opportuno modificare in termini puramente formali l'articolo unico onde collocare la novella dopo il secondo comma dell'articolo 32 del testo unico citato anziché al termine dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aprta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNACO.

All'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, oltre che nei modi previsti dal precedente secondo comma, possono emettere le cartelle senza l'obbligo del distacco dal registro a matrice, facendo risultare esclusivamente da appositi verbali di emissione gli estremi dei rogiti notarili dei mutui in relazione ai quali le cartelle sono emesse.

Le modalità di redazioni di tali verbali saranno stabilite con apposito decreto presidenziale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per quel che concerne lo smarrimento, la distruzione, il rimborso e la circolazione delle cartelle restano valide le disposizioni di cui ai precedenti commi ».

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Da parte del Governo non ci sono obiezioni sulle proposte di modifica avanzate dal relatore intese a meglio formulare il disposto del provvedimento.

PRESIDENTE. Il relatore propone il seguente emendamento:

Nel primo alinea sostituire le parole: all'articolo 32, *con le parole*: dopo il secondo comma dell'articolo 32, *e sostituire le parole:* sono aggiunti i seguenti commi, *con le parole*: è aggiunto il seguente comma.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore propone il seguente emendamento:

Dopo il primo capoverso della novella chiudere il virgolettato.

Nel terzo capoverso, che diviene secondo comma, sostituire le parole: di tali verbali, *con le parole*: dei verbali di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo capoverso che il relatore propone di sopprimere.

(*È respinto*).

L'ultimo capoverso è pertanto soppresso.

A seguito delle modificazioni adottate, l'articolo unico risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Dopo il secondo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, oltre che nei modi previsti dal precedente secondo comma, possono emettere le cartelle senza l'obbligo del distacco dal registro a matrice, facendo risultare esclusivamente da appositi verbali di emissione gli estremi dei rogiti notarili dei mutui in relazione ai quali le cartelle sono emesse ».

Le modalità di redazione dei verbali di cui al precedente comma saranno stabilite con apposito decreto presidenziale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 agosto 1974.

L'onorevole Sgarlata ha facoltà di svolgere la relazione.

SGARLATA, *Relatore*. La legge 30 luglio 1951, n. 948, dà la facoltà alle aziende di credito di stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati soltanto nell'ipotesi in cui il credito riportato nel buono del libretto o nel libretto stesso non superi la somma di lire 10 mila. Il disegno di legge che oggi discutiamo vuole considerare il mutato valore d'acquisto della moneta portando la somma da 10 mila lire a 100 mila lire.

Il disegno di legge, che risponde a criteri di massima semplicità merita senz'altro l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è sostituito dal seguente:

« Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 100.000 ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE: « Integrazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni » (2847):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

DISEGNO DI LEGGE: « Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3225):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Azzaro, Belussi Ernesta, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Dal Sasso, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, Mancinelli, Pavone, Pellicani Giovanni, Pumilia, Raffaelli, Rende, Santagati, Sanza, Sgarlata, Spinelli, Vespignani e Vincenzi.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO